

## **TI\_GERICHTE 52.2002.124 vom 26. Juni 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-06-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.124](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.124)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.124 du 26 juin 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.124 del 26 giugno 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.06.2002 52.2002.124 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.06.2002 52.2002.124 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.06.2002 52.2002.124

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00124 Lugano 26 giugno 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Lino Bonat, vicecancelliere statuendo sul ricorso 19 febbraio 2002 di \_\_\_\_\_ contro la decisione 12 febbraio 2002 con cui il municipio di \_\_\_\_\_ ha deciso di non assegnare il 2. e il 3. premio nell'ambito del concorso per la creazione dello \_\_\_\_\_; viste le risposte: - 2 marzo 2002 del signor \_\_\_\_\_; - 5 marzo 2002 del municipio di \_\_\_\_\_; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 27 novembre 2001 il municipio di \_\_\_\_\_ ha pubblicato all'albo comunale e sui quotidiani ticinesi un concorso per la creazione dello \_\_\_\_\_; che le condizioni del concorso, fissate nell'apposito regolamento allestito dal municipio, prevedevano l'esame dei lavori da parte di un'apposita giuria da costui designata; che il bando di concorso precisava che la commessa non era soggetta alla LCPubb e che il municipio avrebbe deciso l'attribuzione di tre premi di fr. 1'000, fr. 800.-- e fr. 500.-- ciascuno; che in data 6 febbraio 2002, la giuria designata dal municipio di \_\_\_\_\_ ha esaminato i bozzetti presentati dai candidati e ha scelto: - di considerare un solo lavoro adatto ad essere usato quale \_\_\_\_\_, segnatamente il lavoro n. 13 "intensa funione"; - di non potere assegnare il 2. e il 3. premio; che con decisione 8 febbraio 2002 il municipio di \_\_\_\_\_, condividendo la scelta della giuria, ha deciso di attribuire un primo premio unico al signor \_\_\_\_\_ per il bozzetto no. 13 intitolato "intensa funione", rinunciando ad assegnare il secondo e il terzo premio; che la decisione impugnata indicava la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato; che contro la predetta decisione, il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'attribuzione di tutti e tre i premi come previsto dal bando di concorso, e avanzando perplessità in merito alla scelta del vincitore; che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il signor \_\_\_\_\_ e il municipio di \_\_\_\_\_, quest'ultimo avversando le tesi dell'insorgente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel seguito; che con decisione 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato il predetto ricorso irricevibile per incompetenza e ha trasmesso gli atti a questo Tribunale, rilevando che: - la delibera in questione è disciplinata dalla LCPubb; - giusta l'art. 36 cpv. 1 LCPubb le decisioni del committente sono impugnabili innanzi al Tribunale cantonale amministrativo; considerato, in diritto che, contrariamente a quanto supposto dal

committente, la prestazione specifica posta a concorso rientra nel novero di quelle sottoposte alla LCPubb, segnatamente agli art. 1 e 4 LCPubb, in quanto trattasi di un concorso di progettazione con cui si prospetta la conclusione di un contratto oneroso (cfr. mandato definitivo in punto 5 del regolamento di concorso) fra il committente e l'offerente per la fornitura di una prestazione di servizio in vista dell'adempimento di un compito pubblico (adozione dello stemma del Comune, conformemente all'art. 8 LOC); che, ammesse l'applicabilità della LCPubb, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del ricorso, va rilevato che la decisione di non assegnare il 2. e il 3. premio non costituisce una decisione impugnabile (art. 37 LCPubb); che impugnabile è soltanto la decisione con cui il committente delibera ad un'offerente la prestazione di servizio posta a concorso; che il ricorso va quindi dichiarato improponibile; che date le circostanze si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 1, 2, 4, 37 LCPubb; 3, 28, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è improponibile. 2. Non si preleva tassa di giustizia. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.